

Regolamento per la certificazione del servizio erogato da aziende di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature o impianti contenenti gas fluorurati (F-GAS) in base alle disposizioni dei regolamenti europei n. 303/2008 e n. 304/2008

08	11/02/2017	Aggiornamento paragrafo 10.2	PR-EN	DIR	AD
07	27/12/2016	Aggiornamento paragrafo 13	PR-EN	DIR	AD
06	18/07/2016	Aggiornamento generale, eliminazione obbligatorietà del PdQ, aggiornamento paragrafi 5.2, 5.3 (eliminazione di alcuni requisiti)	PR-EN	DIR	AD
05	13/11/2015	Aggiornamento generale	PR-EN	DIR	AD
04	15/05/2014	Inserimento riferimenti RT -29 di Accredia	PR-EN	DIR	AD
03	04/07/2013	Revisione generale	PR-EN	DIR	AD
02	20/02/2013	Inserimento Piano della Qualità dove evidenziato in grigio e in Appendice A. Inserimento UNI ISO 10005:2007	EN	ISG	DIR
01	05/10/2012	Aggiornamento RT29	EN	ISG	DIR
00	27/06/2012	Emissione	EN	ISG	DIR
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
IDENTIFICAZIONE: 0203CR_08_IT					

SOMMARIO

1.0	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.0	RIFERIMENTI	3
3.0	DEFINIZIONI	4
4.0	CONDIZIONI GENERALI	5
4.1	Identificazione del Servizio	5
5.0	PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO	5
5.1	DOMANDA DI CERTIFICAZIONE: Presentazione della Domanda di Certificazione	5
5.2	CERTIFICAZIONE: Valutazione della Documentazione Tecnica	6
5.3	CERTIFICAZIONE: VISITA DI ISPEZIONE INIZIALE	7
5.4	Valutazione finale e rilascio della certificazione	9
5.5	Modifiche a un servizio certificato	9
6.0	PROCEDURA PER LA SORVEGLIANZA	10
6.1	Sorveglianza	10
6.2	Sorveglianza non programmata	10
7.0	PROCEDURA PER IL RINNOVO	10
7.1	Modalità di Rinnovo	10
8.0	DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE	11
9.0	SCORRETTO USO DELLA CERTIFICAZIONE	11
10.0	SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	11
10.1	Sospensione	11
10.2	Revoca	12
11.0	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE	12
12.0	MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE	12
13.0	TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO	13
14.0	RISERVATEZZA	13
15.0	CONDIZIONI ECONOMICHE	14
15.1	Tariffe	14
15.2	Condizioni di pagamento	14
16.0	RICORSI E RECLAMI	14
17.0	CONTROVERSIE	14

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento (nel seguito denominato Regolamento) definisce le regole alle quali l'Azienda deve attenersi nell'ambito dello schema di Certificazione "servizio erogato da azienda installatrice, manuttrice o riparatrice di apparecchiature o di impianti con gas fluorurati o f-gas" gestito da ICIM S.p.A., (nel seguito denominato ICIM).

Il presente Regolamento si applica a: Aziende che forniscono servizi di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature o di impianti F-Gas nel campo di applicazione dei regolamenti CE n° 303/2008 e n° 304/2008.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia un Comitato per la salvaguardia dell'Imparzialità (CI), nel quale sono rappresentate le componenti interessate alla certificazione.

2.0 RIFERIMENTI

Regolamenti di base:

REGOLAMENTO (CE) N. 303/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

REGOLAMENTO (CE) n. 842/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Leggi nazionali:

Decreto presidenziale n°43 del 27 gennaio 2012

Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Norme generali:

UNI/TR 11346:2010

Sistemi di gestione per la qualità. Linee guida per l'applicazione della UNI EN ISO 9001:2008 nelle organizzazioni che erogano servizi.

UNI CEI EN ISO IEC 17000:2005

Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali.

UNI EN ISO 9000:2005 - 9001:2008 - 9004:2009

Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e vocabolario – Requisiti – Gestire un'organizzazione per il successo durevole. L'approccio della gestione per la qualità.

UNI CEI EN ISO IEC 45011:1999

Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti.

UNI ISO 14064-1:2012	Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione.
UNI ISO 14064-2:2012	Gas ad effetto serra - Parte 2: Specifiche e guida, al livello di progetto, per la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra o dell'aumento della loro rimozione.
UNI ISO 14064-3:2012	Gas ad effetto serra - Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra.
UNI ISO 14065:2012	Gas ad effetto serra - Requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per l'utilizzo nell'accreditamento o in altre forme di riconoscimento.
ICIM 0187-BP	Procedura per il rilascio della certificazione.
RT29 rev.02	Prescrizioni per l'accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra [Regolamento (CE) n. 303/2008]; installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra [Regolamento (CE) n.304/2008].

3.0 DEFINIZIONI

Per la terminologia generale riguardante la Certificazione oggetto di questo schema, valgono le definizioni riportate nei documenti in riferimento al par. 1 e al par.2.

Ad alcuni termini, correntemente usati nel testo, sono inoltre attribuite le seguenti definizioni:

■ Azienda

Soggetto che a proprio nome e sotto la propria responsabilità eroga i seguenti servizi:

- a. installazione;
 - b. manutenzione o riparazione.
- su apparecchiature e impianti con presenza di F-Gas.

■ Piano della Qualità

Documento dell'Azienda che precisa le sequenze delle procedure e/o dei processi, le risorse associate e le modalità di controllo che influenzano la qualità del servizio con riferimento ai relativi documenti normativi di accettazione.

■ Gas fluorurati ad effetto serra

Gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esfluoruro di zolfo (SF₆) quali elencati nell'allegato I nonché i preparati contenenti tali sostanze, ma escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1).

■ **Idrofluorocarburo**

Composto organico formato da carbonio, idrogeno e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio.

■ **Perfluorocarburo**

Composto organico formato unicamente da carbonio e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio.


4.0 CONDIZIONI GENERALI

4.1 Identificazione del Servizio

Il Servizio oggetto di certificazione riguarda l’installazione, la manutenzione e la riparazione di apparecchiature e impianti contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (F-Gas).

5.0 PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO

La procedura si compone di tre fasi:



5.1 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE: Presentazione della Domanda di Certificazione

L'Azienda che intende certificare il proprio servizio deve presentare Domanda di Certificazione (nel seguito denominata “Domanda”) ad ICIM, utilizzando l'apposito modulo.

Deve essere consegnata insieme alla documentazione seguente a ICIM, preferibilmente su supporto informatico, in lingua italiana (se azienda non italiana, previa accettazione di ICIM, è utilizzabile anche la lingua inglese).

La Domanda deve essere corredata, per quanto applicabile a ogni specifica situazione, da:

DOCUMENTAZIONE GENERALE DELL’AZIENDA	DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO
a. Certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. competente da cui risulti l'iscrizione nei Registri delle Imprese e che indichi la persona che ha la legale rappresentanza dell'Azienda. b. Dichiarazione di registrazione provvisoria al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate per gli F-Gas c. Attestato dell'avvenuto pagamento dell'importo previsto.	a. Documentazione Tecnica del Servizio oggetto della domanda, in accordo al par. 5.1.1 (in duplice copia). b. Eventuale dichiarazione dell'esistenza in Azienda di un Sistema di Gestione della Qualità, applicato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001, oppure copia della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in conformità alle medesime norme.

Ogni successiva variazione a quanto riportato nella documentazione di cui sopra deve essere comunicata a ICIM dall'Azienda, in accordo a quanto prescritto nel precedente punto 4.2 e dagli art.8.4, 13.2 e 13.3 del documento ICIM 45R031.

5.1.1 Documentazione Tecnica

La Documentazione Tecnica fornisce dettagli sulle caratteristiche tecniche e i requisiti specifici del servizio oggetto di certificazione, secondo i documenti normativi di cui al cap. 2.

Ogni foglio della documentazione tecnica deve avere una chiara identificazione ed impaginazione e, possibilmente, riportare il nome dell'Azienda ed essere datato.

La Documentazione Tecnica deve avere un indice e comprendere come minimo:

AREA	DOCUMENTAZIONE TECNICA
AZIENDA/SERVIZIO	<p>Informazioni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sede principale; ▪ sedi distaccate, comprensiva di documentazione che dimostri una relazione giuridica o contrattuale con la Sede principale; ▪ eventuali rapporti contrattuali (tipo Franchising) dell'Azienda con altra azienda; ▪ elementi atti ad individuare il tipo di Servizio oggetto di Domanda; ▪ fatturato medio (del servizio oggetto della Domanda) degli ultimi 3 anni, ove applicabili.

Oltre quanto su indicato l'azienda può eventualmente fornire un Piano della Qualità che comprende come minimo:

PIANO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (PDQ)	<p>Piano della Qualità del Servizio (PdQ) redatto dall'Azienda, sia per la sede principale sia per le sedi distaccate che per servizi erogati, in conformità alle presenti Regole.</p> <p>Il PdQ dovrà contenere almeno i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tipologia e ubicazione delle attività effettuate dall'impresa; ▪ attrezzature in uso del personale; ▪ personale: nominativi e numero di certificato (certificazioni secondo regolamento n°303/2008 o 304/2008 DPR n°43/2012); ▪ operare secondo apposite procedure e/o istruzioni
--	---

Ogni successiva variazione a quanto riportato nella documentazione di cui sopra deve essere comunicata a ICIM prima o in occasione della verifica annuale.


5.2 CERTIFICAZIONE: Valutazione della Documentazione Tecnica

ICIM seleziona i membri del Gruppo di Ispezione (GI) secondo l'esperienza e la conoscenza richiesta dallo schema (legislazione, processi, apparecchiature e impianti) e nomina un Responsabile del Gruppo di Ispezione (RGI).

Il Gruppo di Ispezione (GI) verifica dal punto di vista tecnico, quanto dichiarato e descritto nella Domanda e nei documenti in essa richiamati.

Il GI deve valutare la completezza dei documenti e avviare l'analisi tecnica degli stessi utilizzando i documenti di cui al Cap.2.

Quanto viene svolto è così strutturato:



In questa fase vengono anche definite eventuali specifiche verifiche da effettuare durante l'ispezione.

Il GI verifica anche che l'Azienda impieghi personale certificato con adeguata strumentazione, ai sensi dell'Art. 9 comma 1 del DPR n°43 /2012, per i servizi che richiedono un numero sufficiente di addetti certificati da coprire il volume d'attività previsto.

Il GI verifica inoltre che il rapporto tra il fatturato medio dell'impresa, legato ai servizi d'installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, degli ultimi 3 anni e il numero delle figure professionali certificate in Azienda a fronte dei citati Regolamenti europei sia di una persona certificata ogni 200.000 euro di fatturato legato a queste attività.

Al completamento dell'analisi il GI compila l'apposita scheda di valutazione della documentazione.

Nel caso vi siano delle non conformità maggiori, il GI sospende la valutazione e informa l'Azienda che si prenderà carico di inviare la documentazione necessaria per il completamento della valutazione stessa.

5.3 CERTIFICAZIONE: VISITA DI ISPEZIONE INIZIALE

All'inizio della visita, il Gruppo di Ispezione effettua una riunione di apertura con l'Azienda al fine di:

- chiarire le modalità dell'Ispezione;
- stabilire un canale ufficiale per le comunicazioni fra il Gruppo di Ispezione e l'Azienda;
- chiarire quanto altro necessario per l'effettuazione dell'Ispezione stessa.

Al termine della visita, in una riunione di chiusura con l'Azienda, il Gruppo di Ispezione rende note le risultanze della valutazione effettuata in merito alla rispondenza del sistema qualità e dei mezzi di produzione e prova dell'Azienda ai requisiti dello Schema di Certificazione, precisando gli eventuali scostamenti riscontrati.

L'Azienda, in tale sede, ha l'opportunità di confrontarsi con il Gruppo di Ispezione, di chiarire la propria posizione su tali risultanze e di proporre le eventuali azioni correttive.

L'esito della Visita di Ispezione Iniziale viene documentato dal Gruppo di Ispezione in un Rapporto, di cui una parte viene firmata dall'Azienda e dal Responsabile del Gruppo di Ispezione, per accettazione, ed alla stessa Azienda consegnato in copia. Tale documento evidenzia gli eventuali scostamenti rispetto ai requisiti dello Schema di Certificazione.

Il valore da dare a tali scostamenti definiti "raccomandazioni" o "non conformità" è il seguente:

1. **Raccomandazione**, si intende una indicazione data all'Azienda, avendo come riferimento il documento normativo di riferimento, le Regole Particolari e/o il/i questionario/i, per meglio adeguare la conformità ai requisiti/elementi richiesti dallo Schema di Certificazione. Una o più

raccomandazioni non comportano alcuna variazione al giudizio finale espresso dal Gruppo di Ispezione, né intervento di azione correttiva da parte dell’Azienda.

2. Non Conformità Minore, si intende una non conformità data all’Azienda, avendo come riferimento il documento normativo di riferimento e/o le Regole Particolari, nel caso in cui alcuni requisiti/elementi dello Schema di Certificazione siano solo parzialmente soddisfatti. Inoltre, tali requisiti/elementi non conformi non devono pregiudicare la conformità del servizio oggetto di Certificazione e le misure correttive, proposte dall’Azienda, devono essere considerate da parte del Responsabile del Gruppo di Ispezione facilmente realizzabili nelle modalità proposte e nei tempi previsti. Una o più non conformità minori non bloccano la sequenza certificativa, ma comportano una variazione al giudizio finale espresso dal Gruppo di Ispezione. La verifica dell’intervento di azione correttiva da parte di ICIM sull’Azienda è effettuata durante la successiva visita di sorveglianza.

3. Non Conformità Maggiori, si intende una non conformità data all’Azienda, avendo come riferimento il documento normativo di riferimento e/o le Regole Particolari, nel caso in cui alcuni requisiti/elementi dello Schema di Certificazione non sono soddisfatti. Una non conformità maggiore blocca la sequenza certificativa in fase di visita di ispezione iniziale o comporta la sospensione dell’uso del Marchio in sorveglianza, fino alla soddisfacente risoluzione della non conformità.

L’Azienda deve informare ICIM, nei tempi concordati nella riunione di chiusura, di aver chiuso le azioni correttive stabilite, dandone evidenza documentata.

Il Gruppo di Ispezione (GI) verifica la disponibilità e l’adeguatezza delle attrezzature dell’Azienda, in accordo a quanto descritto nella Domanda e nei documenti in essa richiamati.

Come riferimento per la visita e le verifiche sono utilizzati i documenti normativi a riferimento.

Il GI deve valutare le procedure, le attrezzature e la strumentazione di controllo utilizzate dall’Azienda e le caratteristiche. Il GI verifica anche le modalità di gestione delle relative apparecchiature, con particolare riferimento ad identificazione, modalità d’uso, procedure di taratura, accuratezza, ecc.

Nel caso in cui l’Azienda presenti un PdQ, il GI ne valuterà l’effettiva applicazione.

Il GI deve verificare il corretto fatturato specifico per servizio. In particolare devono essere verificate le seguenti aree/attività:

AREA	ATTIVITÀ
SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> a. Organizzazione. b. Risorse umane. c. Attrezzature. d. Ambiente di lavoro esterno.
QUALITÀ	<ul style="list-style-type: none"> a. Indicatori della qualità del servizio. b. Gestione reclami.

Nel caso in cui l’Azienda richiedente la certificazione avesse sedi distaccate, la visita di ispezione è estesa, ove necessario, anche a queste ultime.

Al completamento dell’analisi il GI compila l’apposita scheda di Visita di ispezione.

Nel caso si rilevino delle non conformità maggiori, il GI sospende l’iter certificativo fino a che l’Azienda non dia evidenza di adottare adeguate azioni correttive in risposta alle non conformità contestate,

mediante l'invio di documentazione o l'avvio di procedure necessarie per il completamento dell'intervento. ICIM, motivatamente, può ripetere la Visita per l'esame delle azioni adottate.

5.4 Valutazione finale e rilascio della certificazione

Al termine delle fasi in precedenza descritte il GI completa l'apposita scheda di certificazione per le parti di competenza. In quest'ultima darà un giudizio riassuntivo di tutte le fasi svolte, presentando il servizio per la certificazione al Comitato di Delibera ICIM.

Il Comitato di Delibera ICIM, come da doc. ICIM 0187-BP, verifica il lavoro e i risultati svolti, valutando che il servizio, oggetto della certificazione, corrisponda ai requisiti richiesti e, ove non si rilevino condizioni in contrasto con lo Schema certificativo, approva la Certificazione di Conformità del Servizio al DPR n°43/2012.

Il Certificato di Conformità conterrà le seguenti informazioni:

- a. ragione sociale e riferimenti azienda;
- b. n° di certificato;
- c. riferimento ai documenti di certificazione;
- d. condizioni di validità e limitazioni;
- e. data di certificazione e data di scadenza;
- f. scopo della certificazione.

Entro 10 giorni dal rilascio del certificato, ICIM inserirà per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR n°43/2012, le informazioni relative all'Azienda che ha ottenuto il Certificato di Conformità del Servizio e le altre informazioni richieste.

ICIM trasmetterà al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ed in copia ad ACCREDIA, una relazione annuale sulle attività svolte.

Nel caso di non concessione della certificazione, vengono comunicate per iscritto all'Azienda le ragioni di tale decisione, precisando gli scostamenti, rispetto ai requisiti dello Schema di Certificazione applicabile.

L'Azienda che non accetti la decisione presa da ICIM, può richiedere un supplemento di indagine, esponendo le ragioni del proprio dissenso.

La validità della Certificazione è subordinata al mantenimento da parte dell'Azienda delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

5.5 Modifiche a un servizio certificato

La certificazione di ICIM vale esclusivamente per il Servizio sottoposto alle Visite di Ispezione Iniziali di cui sopra.

Ogni altra successiva variazione che modifichi le caratteristiche del Servizio certificato, deve essere comunicata a ICIM. In questi casi l'Azienda deve presentare la relativa domanda, descrivendo e documentando adeguatamente le modifiche previste. Dopo l'esame della domanda, ICIM decide che:

VARIAZIONE NON RILEVANTE	VARIAZIONE RILEVANTE
La domanda è accolta senza necessità di ulteriori	Sono richieste Visite integrative o nuova certificazione.

VARIAZIONE NON RILEVANTE	VARIAZIONE RILEVANTE
interventi.	

6.0 PROCEDURA PER LA SORVEGLIANZA

6.1 Sorveglianza

Le Sorveglianze programmate sono effettuate, al fine di verificare la permanenza delle condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione.

Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, le restanti verifiche del ciclo sono effettuate a livello documentale, mentre la verifica del rinnovo della certificazione dovrà essere svolta in campo. Per eventuali approfondimenti/gestione segnalazioni, ICIM potrà comunque richiedere all'azienda di sostituire uno degli esami documentali con una verifica presso la sede e/o il luogo di intervento.

Le Sorveglianze, ove fosse necessario, sono attuate in base al programma di lavoro del Servizio certificato, reso noto dall'Azienda.

Le non conformità minori rilevate durante la visita di ispezione iniziale devono essere verificate durante la prima sorveglianza successiva; lo stesso principio è applicato nelle sorveglianze.

Una non conformità maggiore rilevata durante la sorveglianza deve essere risolta in un lasso di tempo ragionevole e concordato con ICIM, la non risoluzione comporta la sospensione e, nel caso di reiterazione, il ritiro del certificato.

6.2 Sorveglianza non programmata

ICIM può effettuare a sua discrezione Sorveglianze non programmate.

Gli oneri di tali visite sono a carico di ICIM nel caso di loro esito conforme allo specifico documento normativo.

7.0 PROCEDURA PER IL RINNOVO

7.1 Modalità di Rinnovo

La Certificazione ha durata quinquennale (5 anni).

Il Rinnovo consiste in una valutazione delle capacità tecnico-gestionali dell'Azienda secondo uno schema identico a quello della verifica documentale e della visita di ispezione iniziale (v. par. 5.2, 5.3 e 5.4 del presente documento).

Entro 10 giorni dal rilascio del Rinnovo del Certificato, ICIM inserirà per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR n°43/2012, le informazioni relative all'Azienda che ha ottenuto il Certificato di Conformità del Servizio e le altre informazioni richieste.

Qualora l'Azienda certificata non soddisfi tutti i requisiti della procedura di rinnovo, alla scadenza della certificazione la stessa non sarà rinnovata.

Il non rinnovo della certificazione comporta, nel caso in cui l'Azienda voglia in seguito ricertificarsi, il ripetersi dell'intero iter di certificazione.

8.0 DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

L'Azienda ha il diritto di dare pubblicità alla Certificazione nei modi che ritiene più opportuni, purché sia fatto sempre corretto riferimento al campo di applicazione ed ai limiti della certificazione ottenuta. Nelle informazioni destinate all'utilizzatore, l'Azienda deve astenersi dal dare a quest'ultimo informazioni che possono fargli erroneamente ritenere che siano coperte dalla Certificazione prestazioni non previste dallo Schema di Certificazione.

L'Azienda in possesso della certificazione si deve impegnare a:

- mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione;
- garantire l'accesso agli Ispettori di ICIM nelle circostanze previste dal presente Regolamento;
- conservare la registrazione di ogni reclamo relativo al servizio certificato e delle azioni intraprese per porvi rimedio consentendone la consultazione a ICIM.

9.0 SCORRETTO USO DELLA CERTIFICAZIONE

È giudicato scorretto l'uso del Certificato qualora questo possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione sia tecnica, che commerciale, che pubblicitaria.

In particolare, tale uso è considerato scorretto nei casi seguenti, enunciati a titolo indicativo e non limitativo:

- la certificazione non sia stata ancora concessa oppure sia stata sospesa o revocata;
- l'Azienda abbia fatto rinuncia alla certificazione.

ICIM, accertato l'uso scorretto della certificazione, prenderà le misure atte ad impedirlo ed a salvaguardare i propri interessi.

10.0 SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

10.1 Sospensione

La sospensione della Certificazione viene decisa da ICIM a seguito di inosservanze dei requisiti dello Schema di Certificazione messe in luce dalla attività di Sorveglianza o delle quali ICIM venga comunque a conoscenza, o per inosservanze al presente Regolamento.

La sospensione viene comunicata da ICIM all'Azienda per mezzo di lettera raccomandata A.R. o via PEC, indicando le condizioni alle quali essa può essere revocata.

La sospensione preclude all'Azienda l'uso, in qualsiasi forma, del Certificato.

La sospensione è annullata solo quando ICIM abbia accertato il ripristino della conformità ai requisiti certificati.

Qualora la sospensione non possa essere annullata entro 180 (centottanta) giorni, ICIM procederà alla revoca della certificazione.

Le spese sostenute da ICIM per istruttoria e/o verifiche originate da provvedimenti di sospensione, sono a carico dell'Azienda certificata.

10.2 Revoca

La revoca della certificazione di prodotto viene decisa da ICIM a seguito di:

- inosservanza grave dei requisiti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento;
- non ripristino delle condizioni che hanno determinato un'eventuale sospensione allo scadere dei 30 (trenta) giorni previsti dall'art.10.1 del presente Regolamento;
- ripetuta inosservanza degli impegni assunti con ICIM per porre rimedio agli scostamenti dai requisiti riscontrati e segnalati nelle attività di Sorveglianza;
- persistere della condizione di morosità per oltre un mese dal ricevimento della diffida inviata dall'ICIM per lettera raccomandata;
- fallimento o liquidazione dell'Azienda.

La decisione della revoca della certificazione viene comunicata da ICIM mediante lettera raccomandata A.R. o via PEC

A seguito della revoca, l'Azienda deve:

- restituire l'originale del certificato;
- non utilizzare le eventuali copie e riproduzioni del certificato;
- eliminare da documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo alla/della Certificazione.

11.0 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Azienda può rinunciare alla Certificazione in suo possesso:

- per cessazione dell'attività oggetto di certificazione;
- alla scadenza della validità del Certificato, dandone formale disdetta con le modalità di cui all'art. 7.3 del presente Regolamento;
- per non accettazione delle modifiche di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Nell'ultimo caso la rinuncia diventa effettiva 90 (novanta) giorni dopo la data di ricevimento della comunicazione di non accettazione inviata dall'Azienda. Tale comunicazione deve essere inviata dall'Azienda entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della notifica di ICIM delle modifiche delle condizioni di rilascio della certificazione o della comunicazione dell'Azienda delle variazioni proposte.

Nel caso di cessata attività, la rinuncia ha effetto immediato dalla data in cui l'Azienda ne ha dato comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o via PEC.

La rinuncia obbliga l'Azienda ad attuare tutte le azioni previste dall'art. 10.2 del presente Regolamento.

12.0 MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

Qualora vengano apportate da ICIM modifiche alle condizioni di rilascio della certificazione conseguenti a variazioni:

- dei documenti normativi;

- del presente Regolamento;
- delle tariffe.

ICIM ne dà tempestiva comunicazione alle Aziende certificate, utilizzando mezzo idoneo ad evidenziare la corretta trasmissione. Le Aziende sono tenute a adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine indicato e giudicato più opportuno da ICIM in base all'entità delle variazioni apportate.

Le Aziende, in caso di non accettazione della/e variazione/i, possono rinunciare alla certificazione purché ne diano comunicazione a secondo le modalità indicate all'art. 11 del presente Regolamento.

ICIM si riserva il diritto di verificare la conformità dell'adeguatezza del servizio certificato alle nuove prescrizioni di normativa, mediante la ripetizione di Visite di Ispezione e/o di Prove di Tipo sui nuovi campioni o la richiesta di nuovi disegni e/o modelli.

Le spese per le eventuali azioni di verifica sono a carico dell'Azienda.

13.0 TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO

Il trasferimento di un certificato rilasciato in capo ad una azienda da altro ente (Organismo cedente), può essere perfezionato solo se ICIM che riemette il certificato (Organismo subentrante) è in possesso della seguente documentazione:

- copia del rapporto di audit rilasciato dall'ente cedente (che contenga eventuali NC riscontrate e le relative azioni correttive);
- copia del certificato emesso dall'ente cedente;
- copia della lettera dell'ente cedente che formalizza la cancellazione del certificato emesso dal sito www.fgas.it;
- evidenza di chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei suoi confronti, compresa la gestione di eventuali reclami.

L'azienda deve produrre una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (artt.46 e 76), all'Organismo subentrante in ordine a:

- reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività effettuate nello schema specifico;
- ragioni della richiesta di trasferimento.

Qualora ICIM ricevesse richiesta di trasferimento del certificato ad altro ente (la richiesta deve pervenire su carta intestata dell'azienda), ICIM, verificata l'assenza eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei suoi confronti, procede alla cancellazione del certificato dal sito www.fgas.it inviandone comunicazione scritta.

Gli oneri relativi alla pratica di trasferimento, posti a carico dell'azienda, a favore dell'Organismo cedente, devono da questo essere resi noti, riportati nel tariffario dell'Organismo ed accettati esplicitamente.

14.0 RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e le informazioni, relativi alle attività di certificazione, a partire dalla presentazione della Domanda, sono considerati riservati e quindi l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura.

Il personale interno di ICIM, a tutti i livelli della sua organizzazione, e quello esterno coinvolto nelle attività di ispezione, sorveglianza, prova e certificazione che, nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni, venga a conoscenza dei contenuti di tali atti e di ogni altra informazione attinente alle Aziende con le quali ICIM mantenga un rapporto certificativo, è tenuto al segreto professionale, fatto salvo il caso in cui la legge preveda che determinate informazioni siano rese note ad Autorità Preposte.

15.0 CONDIZIONI ECONOMICHE

15.1 Tariffe

Gli importi delle prestazioni di ICIM vengono definiti con tariffario approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

15.2 Condizioni di pagamento

Le tariffe relative alle attività inerenti la certificazione devono essere versate a ICIM nei modi e tempi definiti nell'offerta.

Il mancato pagamento comporta la sospensione delle attività e nel caso in cui si protragga la sanzione di revoca della certificazione secondo quanto previsto all'art. 11.2 del presente Regolamento.

16.0 RICORSI E RECLAMI

L'Azienda richiedente o già in possesso della certificazione può presentare ricorso contro le decisioni di ICIM, esponendo le ragioni del proprio dissenso entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione.

ICIM esamina il ricorso ed esprime il proprio parere entro 90 (novanta) giorni dalla relativa data di ricezione.

Reclami possono essere presentati ad ICIM dall'Azienda in possesso della certificazione ICIM o dai clienti dell'Azienda in possesso della certificazione ICIM, da organismi di accreditamento e/o da ciascuna delle parti interessate alla certificazione.

Nel caso di reclami scritti, ICIM conferma per iscritto il ricevimento degli stessi e si impegna a rispondere entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta ricezione.

17.0 CONTROVERSIE

La risoluzione di ogni o qualsiasi controversia insorta tra le parti direttamente o indirettamente per l'applicazione o per l'interpretazione del Regolamento di ICIM che non potesse essere risolta amichevolmente dalle parti, è devoluta esclusivamente alla competenza dell'Autorità giudiziaria di Monza.